

Progetto di Costituzione per la Repubblica Ligure

Questo Progetto non contiene, che il prospetto de cambiamenti da farsi nella Costituzione francese per adattarla alla Liguria. Nel resto la detta Costituzione s'intende conservata salva la redazione.

TITOLO 1

Divisione del Territorio

Artic. 1. Il territorio della Rep.^{ca} è diviso in Dipartimenti, Cantoni, e Comuni. I Cantoni rimpiazzano le antiche giurisdizioni.

2. I Dipartimenti sono 3. Levante – Ponente – Centro.

3. Il Dipartimento di Levante è composto dai seguenti Cantoni – Frutta – Golfo Tigullio – Entella – Gromolo e Vara – Mesco Golfo di Venere – Lunigiana.

Il Dipartimento di Ponente è composto de Cantoni – Cerusa – Colombo – Arene Candide – Capo delle Mele – Ulivi – Palme – Centa.

Il Dipartimento del Centro è composto dai Cantoni – Genova – Bisagno – monti Liguri occidentali – monti Liguri orientali – Lerno – Polcevera.

4. È conservata nel resto l'attuale divisione del territorio alle forme della Legge de 28 Apr.^{le} 1798 anno I.

5. La legge può rettificare la divisione del Territorio.

TITOLO 2

Del diritto di Cittadinanza

Artic. 1. Ogni uomo nato, e residente nella Liguria che ha compita l'età d'anni 21 è iscritto nel registro civico ed in quello della Guardia Naz.^{le} del suo Comune, e paga una imposizione diretta, è Cittadino Ligure per gli oggetti infrascritti.

I figli di famiglia, il Padre, o ascendenti de quali paga un'imposizione di volta, e che hanno altronde le altre qualità necessarie sono compresi in questa disposizione.

2. Tutti li cittadini contemplati nell'art. precedente si radunano nel rispettivo Comune in una o più assemblee comunali secondo che la legge determina, ed eleggono i loro Giudici di Pace a scrutinio segreto, e alla pluralità assoluta dei voti.

3. Formano una prima Lista di Cittadini che credono più capaci di amministrare gli affari pubblici. Il numero di questi Cittadini corrisponde al decimo del numero di tutti quelli che hanno il diritto di intervenire all'Assemblea Comunale. Sopra di questa Lista devono essere presi ed eletti tutti i funzionari pubblici de' Comuni, compresi i Giudici di pace de quali nell'artic. 2.

4. Li Cittadini descritti nella detta Lista si riuniscono otto giorni dopo lo scioglimento dell'assemblea comunale nel Capo Luogo del rispettivo Cantone, e vi formano un'assemblea di Cantone.

5. Formano una seconda Lista i Cittadini presi fra tutti quelli che hanno il diritto di intervenire all'assemblea di Cantone. Questo numero corrisponde ad un quinto della loro totalità.

Sopra di questa Lista sono presi ed eletti i funzionarj pubblici de Cantoni e del Dipartimento.

6. Li Cittadini descritti in questa Lista si riuniscono sei giorni dopo lo scioglimento dell'assemblea di Cantone nel Capo Luogo del dipartimento, e vi formano un'assemblea di Dipartimento.

7. Formano una terza Lista di Cittadini presi fra quelli, che hanno diritto di intervenire à detta assemblea, il numero di questi Cittadini corrisponde al Decimo della totalità dei membri, che intervengono all'assemblea, o hanno diritto d'intervenirvi.

Questa Lista presenta il numero dei Cittadini di quel dipartimento, che sono elegibili alle funzioni pubbliche nazionali.

8. Tutte le suddette assemblee non durano più di due giorni.

9. Le assemblee non sono legittimamente costituite, se non v'interviene almeno la metà de Cittadini, che hanno diritto d'intervenirvi.

10. Il Senato Conservatore supplisce a tutte le elezioni, e a' tutti gli atti che non avessero avuto luogo per mancanza della riunione legittima delle assemblee.

11. Le Liste di eligibilità si fanno nel decorso dell'anno 3°.

Le assemblee si radunano per tale oggetto nel giorno, e luogo, che è indicato dal Governo.

12. Le liste degli eligibili si rendono pubbliche colla stampa a spese della Nazione.

13. Le assemblee non si radunano che di 3 in 3 anni, nel giorno che verrà come sopra indicato dal Governo del decorso dell'anno 3°. Dopo l'anno 3° si radunano di pieno diritto.

14. Quando la presente costituzione non potesse mandarsi all'accettazione del Popolo entro tutto il mese di marzo prossimo venturo, il Senato Conservatore si forma secondo l'articolo ..., elegge il Consiglio, Tribuni, Legislatori, Commissarj della contabilità, ed il presente progetto di Costituzione ha forza di Legge fino alla sanzione del Popolo, ed alle nuove elezioni.

15. Gli eletti alla forma dell'articolo precedente formano necessariamente parte delle Liste delli eligibili, e durano in carica per tutto il tempo assegnato a quelli, che sono eletti secondo le forme costituzionali.

TITOLO 3

Senato Conservatore

Artic. 1. Il Senato Conservatore è composto di 15 membri, inamovibili a vita, vedovi o maritati, e che pagano una imposizione diretta non minore di £ 50.

2. Per la formazione del Senato sono eletti in principio 12 membri.

3. Il Senato Conservatore non si completa che nel decorso di anni 9, aggiungendovi alla fine d'ogni triennio uno de 3 membri mancanti.

4. Il Presidente del Consiglio Esecutivo, il quale esce di carica, e di pieno diritto è necessariamente membro del Senato Conservatore: vi occupa un posto vacante se vi si ritrova: quando non vi si trovi, esercita le funzioni di Senatore ed occupa quindi il primo posto vacante, senza essere rimpiazzato.

5. Il Senato presenta al Consiglio esecutivo una Lista tripla, per l'elezione de Giudici Criminali, Correzionali e Civili, ad eccezione de Giudici di Pace, e dei Giudici di Cassazione.

6. L'attuale Tribunale di Cassazione nomina in una sola seduta, ed a' scrutinio segreto 5 Cittadini dell'età d'anni 40 compiti, vedovi o maritati, e che paghino una contribuzione diretta non minore di £ 50.

Questi eleggono à scrutinio segreto la maggioranza del Senato Conservatore, il quale si completa in seguito da sé medesimo, e procede alle elezioni, che gli sono confidate.

7. I suddetti 5 Elettori non sono eligibili per anni 2 successivi ad alcuna carica la di cui collazione dipenda direttamente, o anche per via di presentazione dal Senato Conservatore.

8. L'indennizzazione dei membri del Senato Conservatore è di annue £. 6^m.

TITOLO 4

Del Potere Legislativo

Artic. 1. Il Tribunale è composto di 20 membri dell'età d'anni 25 compiti.

2. Si rinnova ogni anno per quinto del Senato Conservatore sopra una lista tripla trasmessali dal C. Legislativo.

3. Manda un oratore preso nel di Lui seno per isviluppare al C. Legislativo i motivi delle sue deliberazioni sopra i progetti di Legge che gli sono stati rimessi dal Consiglio Esecutivo.

4. Quando il Tribunale si aggiorna nomina una commissione di 5 membri incaricata di convocarlo quando lo crede opportuno.

5. L'indennizzazione dei membri del Tribunale è di annue £. 4^m.

6. Il C. Legislativo è composto di 30 membri dell'età d'anni 30 compiti.

7. Si rinnova ogni anno per quinto del Senato Conservatore sopra una Lista tripla che gli è rimessa dal Tribunale.

8. L'indennizzazione annua de membri del C. Legis. è di £. 3^m.

TITOLO 5

Del Governo

Artic. 1. Il Governo è confidato ad un Consiglio esecutivo di 7 membri, uno di essi è eletto colla qualità individuale di Presidente.

2. Il Consiglio esecutivo si rinnova ogni anno per terzo.

3. Il Presidente non esce di carica, che compito l'anno 3 delle sue funzioni.

4. Il Presidente del Consiglio esecutivo ha delle attribuzioni particolari nell'esercizio delle quali può essere momentaneamente, e quando vi sia luogo, supplito dal Seniore non impedito, de suoi colleghi. Promulga le Leggi, e i decreti del Consiglio, ne esige l'esecuzione, e se ne fa render conto.

Convoca straordinariamente il Consiglio Esecutivo. La convocazione del Consiglio ha però luogo, di pieno diritto, due volte in ogni sei giorni coll'intervento di tre giorni fra l'una e l'altra seduta.

Nell'intervallo delle sedute il Presidente conferisce coi ministri, riceve nel modo che esso determina, le petizioni particolari, prepara, e dispone i lavori del Consiglio, li propone e li dirige nelle sedute.

Può sospendere sopra il rapporto in iscritto de rispettivi ministri, le funzioni degli agenti diplomatici, dei commissarij del Governo, dei membri delle amministrazioni locali, degli ufficiali di terra e di mare, e rimpiazzarli provvisoriamente, quando vi è luogo per un tempo non maggiore di mesi 2; ma non può né rivocarli né destituirli, né rimpiazzarli definitivamente.

Questo diritto appartiene à tutto il Consiglio.

5. Appartengono pure al Consiglio tutte le altre operazioni di Governo.

6. Il Consiglio esecutivo, non compreso il Presidente, si divide in due sezioni composte di tre membri per ciascheduna.

Ognuna di esse si occupa nell'intervallo delle sedute del Consiglio di quell'oggetti di Legislazione, e di amministrazione pubblica, che Le vengono particolarmente attribuiti da un regolamento del Consiglio esecutivo.

Ciascheduna Sezione trasmette al Presidente del Consiglio il risultato del suo lavoro.

7. Il Consiglio esecutivo manda quando lo stima, uno de suoi ministri a render conto al C. Legislativo dei motivi che lo hanno determinato a' proporre al tribunale un Progetto di Legge, che sia già passato in discussione inanzi al C. Legislativo.

8. Il Consiglio esecutivo trasmette al Senato Conservatore una Lista tripla per l'elezione dei Giudici di Cassazione.

9. L'indennizzazione annua del Presidente del Consiglio esecutivo è di £. 10^m. Quella degli altri membri di £. 8^m. Quella de ministri £. 6^m.

10. Il Presidente del Consiglio Esecutivo è alloggiato senza lusso a' spese della Nazione.

11. I ministri e gli agenti Diplomatici sono eletti dal Consiglio esecutivo sopra la Lista Nazionale. I Commissarij del Governo sopra la Lista Cantonale.

TITOLO 6

Potere Giudiziario

Artic. 1. Vi è un Giudice di Pace almeno in ogni Cantone, eletto dai Cittadini, che compongono l'assemblea Comunale. Il suo incarico principale è di conciliare potendo le differenze Civili de cittadini del suo Comune.

2. La legge determina i casi, nei quali il Giudice di Pace giudica inappellabilmente quando gli sono riuscite in via di conciliazione.

3. Determina pure i casi, nei quali giudica con apello. In questi casi l'apello si devolve ad uno dei Giudici di Pace dello stesso Comune, quando vi sia, e in mancanza di questo ad uno dei giudici di Pace dei Comuni limitrofi ad arbitrio dell'apellante.

4. Le cause, nelle quali il Giudice di Pace non può giudicare né con apello, né senza apello sono portate dinanzi a lui per esser conciliate. Le parti eleggono delli arbitri, i quali si riuniscono sotto la Presidenza del Giudice di Pace per operare una conciliazione delle Parti, e decidono sulla questione.

Il Giudice di Pace non ha in questi casi, che una voce semplicemente consultiva.

Quando sia spirato il termine assegnato agli arbitri per pronunciare senza che abbiano pronunciato, o nel caso, in cui le Parti nell'atto dell'elezione delli arbitri vi avessero riservata la facoltà di appellare la Causa si devolvono, nello stato in cui è, al tribunale del Dipartimento.

5. Vi è in ogni Cantone un Giudice Correzionale.

Punisce correzionalmente, o con pena pecuniaria sia i delitti, al titolo dei quali non corrisponde una pena afflittiva, o infamante. Quando si tratta di delitti, che portano una tal pena, forma il processo fino alla sentenza (?) ..., e lo tramanda al tribunale dal dipartimento con un rapporto in iscritto, in cui esprime il suo sentimento sopra la colpeabilità, e innocenza dell'accusato e sopra la qualità della pena.

6. Un Giudice correzionale è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da due assessori, i quali non hanno che una voce semplicemente consultiva, ma possono domandare di scrivere nel processo il loro sentimento.

7. Vi è in ogni Dipartimento un Tribunale Criminale, e Civile composto di tre membri ed altrettanti supplementarj.

8. Il Tribunale del Dipartimento giudica inappellabilmente in tutte le Cause Criminali di sua competenza. Giudica appellabilmente in tutte le cause civili, che gli vengono tramandate dopo l'intervenzione degli arbitri.

Gli apelli del Tribunale di Dipartimento si devolvono all'uno o all'altro Tribunale degli altri due Dipartimenti in arbitrio dell'apelante, quando vi è luogo. Le sentenze emanate dal Tribunale di Dipartimento, che sono conformi alle pronunzie degli arbitri sono appellabili.

9. Vi sono per le cause di commercio de Tribunali particolari.

10. Vi è per tutta la Rep.^{ca} un Tribunale di Cassazione, composto di sette membri.

11. I Giudici Correzionali, ed i membri dei Tribunali di Dipartimento, compresi gli assessori ed i supplementari sono eletti dal Governo sopra una Lista tripla, che gli è trasmessa dal Senato Conservatore.

12. I membri del Tribunale di Cassazione sono eletti dal Senato Conservatore sopra una Lista Tripla, che gli è trasmessa dal Governo.

13. Tutti i Giudici durano in carica per tre anni, possono essere rieletti indistintamente finché sono conservati nelle Liste degli eligibili.

TITOLO 7

De Corpis amministrativi

Artic. 1. Vi è un'amministrazione centrale in ogni Dipartimento composta di 9 membri.

2. Vi è una municipalità in ogni Cantone composta di 7 membri.

3. Vi è uno o più agenti municipali in ogni Comune.

4. Il Governo elegge i membri delle amministrazioni Centrali nella Lista Cantonale.

5. Le amministrazioni centrali eleggono le municipalità sopra la medesima Lista.

6. Le municipalità eleggono gli agenti municipali sopra la Lista comunale.
7. È conservata l'attuale organizzazione nella municipalità di Genova.
8. Questa municipalità è eletta dal Governo della Lista Cantonale, e corrisponde diretta.^{te} col ministro dell'interno.
9. Le altre municipalità corrispondono alle amministrazioni centrali, e queste al Ministro dell'interno.
10. I membri componenti i Corpi amministrativi, e gli Agenti municipali durano in carica per un anno. Possono essere rieletti finché sono conservati nelle Liste degli eligibili.
11. Le prime elezioni avranno luogo nel decorso dell'anno 3°.

TITOLO 8.^{vo}

Del Tribunale di Censura

Artic. 1. Vi è un Tribunale di Censura per tutta la Rep.^{ca}.

È composto di 9 membri.

Si divide in tre Sezioni.

2. I membri del Tribunale di Censura devono avere 40 anni compiuti, esser vedovi, o maritati, pagare una imposizione diretta non minore di £ 50. Non possono essere eletti, che sopra la Lista Nazionale.

3. Il Tribunale di Censura è permanente. Si elegge ogni tre anni dal Senato Conservatore sopra le tre Liste riunite, ciascuna delle quali contiene un numero doppio di quello degli eligendi.

Una di esse è presentata dal C. Legislativo. L'altra dal Tribunato. La terza dal Consiglio operativo.

I Cittadini, che riuniscono le nomine di queste tre autorità devono esser eletti.

La scelta degli altri fra il numero dei presentati dipende dall'arbitrio del Senato Conservatore.

4. Ciascheduna sezione del Tribunale di Censura si trasporta ad esercitare le sue funzioni in quello dei tre dipartimenti, che viene ad esso assegnato.

Questa assegnazione si fa per via di sorte nella prima riunione di tutte le sezioni del Tribunale.

5. Ciascheduna sezione giudica inappellabilmente e secondo le leggi sopra tutti gli abusi di autorità, prevaricazioni e mancanze in ufficio di tutti i Sindaci, autorità amministrative, e loro ufficiali del dipartimento ad essa assegnato.

Riconosce lo stato de costumi dello spirito pubblico, dell'industria, delle istituzioni di beneficenza: assume tutte le informazioni necessarie sopra l'esecuzione delle leggi, sopra gli inconvenienti di ogni specie, sopra i mezzi di migliorare la forza del Popolo.

6. Le sezioni del Tribunale di Censura hanno nell'esercizio delle loro funzioni una guardia d'onore.

7. I Comandanti, ed agenti militari sono tenuti ad eseguire gli ordini che ne ricevono in iscritto.

8. Le indicate funzioni del Tribunale di Censura non durano che sei mesi.

9. Entro il termine di mesi due successivi le tre Sezioni si riuniscono, e presentano al Governo un quadro ragionato delle loro osservazioni, e dei loro giudizi.

I nomi dei funzionari pubblici, che si sono distinti per probità, per lumi, per zelo vi sono inseriti con lode.

Dopo di ciò il Tribunale di Censura è sciolto di pieno diritto.

10. Li membri che compongono il Tribunale di Censura, ricevono una indennizzazione uguale à quella de membri del Senato Conservatore in proporzione però della durata delle loro funzioni.

TITOLO IX

Delle Responsabilità de funzionari pubblici

Artic. 1. I ministri che hanno sottoscritto gli atti del Governo ne sono responsabili.

2. Gli atti politici del Governo, del Tribunale del Corpo Legislativo, del Senato Conservatore non danno luogo ad alcuna responsabilità rapporto ai membri, che compongono questa autorità.

3. I delitti personali, che fossero commessi da alcuno di essi e che portassero una pena afflittiva, o infamante sono giudicati inappellabilmente senza rimedio di Cassazione da una Corte di Giustizia composta di 9 membri, e di altrettanti giurati eletti a scrutinio segreto dal Tribunale di Cassazione fra i Cittadini eligibili alle cariche Nazionali.

4. Non ha luogo la formazione di questa Corte, se prima il Corpo a cui appartiene l'individuo incolpato non lo ha dichiarato in istato di accusa.

Dopo questa dichiarazione l'individuo incolpato è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

5. Le precedenti disposizioni si applicano ai ministri.

La dichiarazione dello stato d'accusa vi fa rapporto ad essi dal Consiglio esecutivo per ciò che riguarda i delitti personali. Per ciò che riguarda la loro responsabilità politica, la dichiarazione si fa dal Senato Conservatore dalla Denunzia del Tribunale.

6. Gli altri agenti del Governo sono giudicati da Tribunali ordinarj o sulla denuncia del Governo, o del Tribunale.

TITOLO 10

Disposizioni Generali

Artic. 1. La libertà della stampa tende a conservare la libertà pubblica.

La licenza ne degrada lo spirito, e ne corrompe l'oggetto.

Le ingiurie, e le calunnie stampate si puniscono più severamente delle verbali.

La legge determina la forma dei giudizi e la qualità delle pene proporzionate ai delitti, che tendono a disonorare la libertà della stampa.

2. Le indennizzazioni accordate dalla costituzione ai funzionarj pubblici possono essere accresciute o variate dalla Legge.

3. I Cittadini che hanno ben meritato della Patria ricevono delle ricompense nazionali.

Fonte: Progetto di Costituzione per la Rep.ca Ligure del Citt.o Luigi Corvetto membro della Commissione Legislativa ed Esecutiva creata colla Legge dei due Consigli de 7 Xbre 1799, ed à Lei presentato. Manoscritto conservato nella Biblioteca Universitaria Genovese, ms. B.V. 24, Appunti storici e documenti relativi alla storia di Genova dal 1265 al 1831, vol. V, suppl. cc. 105ss.